# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione  Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado. S. 1239 Casson (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)  ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)  Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. S. 406  Mongiello (Parere alla 11ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)  ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)  136  ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)  Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.
S. 1239 Casson (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. S. 406 Mongiello (Parere alla 11ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. S. 406 Mongiello (Parere alla 11ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.
Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)
Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 Vannucci (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera) (Esame e rinvio)
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)

# SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

# La seduta comincia alle 13.35.

# Variazione nella composizione della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione par-

lamentare per le questioni regionali il senatore Alfonso Mascitelli, in sostituzione del senatore Giuseppe Astore.

Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado. S. 1239 Casson.

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Mario PEPE (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, che si propone di definire il regime giuridico, di appartenenza al demanio marittimo, delle valli da pesca della laguna di Venezia, attraverso l'interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, dell'articolo 28 del codice della navigazione e dell'articolo 822 del codice civile. Rileva che l'articolo 1 conferma che la laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo, soggetto ad utilizzo da parte dei privati solo dietro concessione; la norma rende esplicita l'appartenenza delle valli da pesca alla laguna di Venezia; definisce per valli da pesca tutte le aree e i bacini lagunari con specchi d'acqua salsa o salmastra, siti nella laguna di Venezia, ancorché chiusi e utilizzati a qualsiasi titolo da chiunque e sancisce che la disposizione in oggetto è interpretazione autentica della definizione di laguna che si legge nell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, nonché dell'articolo 28 del codice della navigazione. Evidenzia che l'articolo 2 precisa l'ambito ove si rende possibile l'espropriazione di aree ai fini della libera espansione della marea: non le valli da pesca, che sono aree demaniali, bensì i terreni interni o esterni alla laguna di proprietà privata. Sottolinea che l'articolo 3 precisa che, in conformità ai principi dell'ordinamento, i privati sono « utenti » e mai proprietari di beni demaniali, che possono utilizzare in base al titolo concessorio dell'amministrazione competente, purché non vi sia contrasto con i principi di integrità ed unitarietà della laguna di Venezia e del preminente interesse nazionale alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ai sensi della legge 16 aprile n. 1973, n. 171. Fa notare che l'articolo 4 consente la chiusura del contenzioso con lo Stato nei confronti degli occupanti delle valli da pesca, che potranno ottenere concessione trentennale di utilizzo della valle da pesca, alla condizione che essa sia utilizzata per attività

produttiva, mentre l'articolo 5 estende la normativa alla laguna di Marano-Grado, come dispone la legge n. 366 del 1963.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

S. 406 Mongiello.

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivano MIGLIOLI (PD), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, teso a modificare la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante la disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Osserva che l'esigenza di aggiornare la disciplina dettata dalla legge in oggetto, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da fattori di ordine legislativo e sociale, quali la recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, e le nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi con l'evoluzione tecnologica, nonché il nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel dettaglio, precisa che l'articolo 1 prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le competenze delle regioni in tema di formazione professionale; l'articolo 2 prevede e regola corsi di aggiornamento e di formazione delle figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; l'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina sugli obblighi dei datori di lavoro. Evidenzia che il raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio è definito dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva, dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e dall'articolo 6 sulle modalità per il collocamento. Sostiene che l'articolo 7 modifica estende l'ambito applicativo della disciplina a tutti i minorati della vista, non solo quindi ai non vedenti. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che impone a carico delle regioni le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei minorati della vista, sull'articolo 9, che reca norme sul trattamento retributivo e previdenziale, nonché sull'articolo 10, che prevede sanzioni e obbligo di certificazione in capo ai datori di lavoro pubblici e privati.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, in occasione della ricorrenza del millenario. Obiettivi del progetto, rileva, sono il recupero e restauro architettonico dell'Abbazia; il restauro di tratti dell'antico tracciato viario; la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico. Aggiunge che ulteriori obiettivi sono la definizione e l'ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia; lo studio della funzione di riproduzione e di circolazione della cultura che ha avuto la Congregazione cavense, nonché dell'attività culturale da essa prodotta; l'organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione del millenario dell'Abbazia. Per la realizzazione del progetto, sottolinea, l'articolo 3 prevede la costituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, gestito, ai sensi dell'articolo 4, da un comitato nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della provincia di Salerno, della regione e del comune di Cava dei Tirreni, oltre che da esperti. Osserva che la disciplina in esame va ricondotta alla materia dei « beni culturali»; fa notare che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Richiama quindi l'orientamento della Corte costituzionale, che prescrive l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, stabilendo che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del

patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Ricorda che nelle materie in questione la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), ritiene che su tali iniziative sia da considerarsi più adeguato e conforme ai principi ispiratori della riforma federalista un intervento delle autonomie territoriali interessate rispetto all'intervento statale.

Davide CAPARINI, presidente, nel concordare con il senatore Vaccari, reputa eccessivo il ricorso allo strumento della legislazione statale per predisporre misure di tutela e valorizzazione di tale tipologia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità di rappresentare, in premessa alla proposta di parere sul testo in esame, l'esigenza che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, nel concordare con gli interventi svolti, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 Vannucci.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame, che intende assumere sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali il « Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte », iniziativa istituita dalla comunità montana del Montefeltro e dal comune di Sassocorvaro (provincia di Pesaro e Urbino) per ricordare la figura di Pasquale Rotondi, soprintendente delle Marche, il quale durante la seconda guerra mondiale ha coordinato le operazioni del salvataggio di quasi diecimila opere d'arte italiana che furono custodite nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro per sottrarle ai pericoli della guerra. Le ragioni per un'assunzione a livello nazionale del Premio, giunto alla XII edizione, fa notare, sono dovute al fatto che i predetti enti locali non sono più in grado di far fronte da soli alla gestione del Premio. Osserva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 2009, l'istituzione del premio annuale mediante il quale s'intendono segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale; l'ente dell'organizzazione responsabile l'evento è il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Riferisce che l'articolo 2 specifica la composizione della giuria e l'articolo 3 prevede un contributo annuo di 160.000 euro. Fa presente che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»; in tale ambito, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che gli enti locali interessati contribuiscano alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), re-latore, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, finalizzato ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico. In ordine ai profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Evidenzia che tra gli obiettivi perseguiti rileva l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici: tali strumenti devono garantire, attraverso specifiche condizioni contenute nei bandi

di concorso, il riferimento al luogo di residenza dei concorrenti nel caso in cui tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Osserva che i richiamati decreti legislativi di attuazione devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata per quanto attiene l'attuazione delle disposizioni concernenti: gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge; i principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche; i principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità; i principi e criteri in materia di dirigenza pubblica; le restanti disposizioni di attuazione sono invece sottoposte al solo parere della medesima Conferenza. Fa notare che il comma 4 dispone l'obbligo, per i decreti legislativi di attuazione, di individuare le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza. Osserva che l'articolo 2 detta i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa, nonché per l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; prevede in particolare la riforma dell'ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, anche mediante il potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali. Sottolinea che l'articolo 9 introduce alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti; in particolare il comma 2 introduce una nuova forma di controllo, dando la facoltà alla Corte dei conti di effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Precisa che tale facoltà è estesa anche alle sezioni regionali della Corte medesima, per quanto riguarda le gestioni delle regioni e degli enti locali. Sottolinea che per le amministrazioni regionali e locali la funzione di controllo spetta alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; l'oggetto del controllo e le procedure sono analoghe con la differenza che le funzioni del ministro competente si intendono attribuite ai « rispettivi organi di governo » e le comunicazioni non sono rese al Parlamento, bensì alle rispettive assem-

blee elettive, consigli regionali, provinciali e comunali.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

# Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (S. 1239 Casson).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

considerata l'urgenza, la necessità e l'efficacia del disegno di legge in esame ai fini della definizione del bacino demaniale marittimo della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado;

ravvisata l'opportunità di chiarire i profili critici e superare le vertenze ed i contenziosi da anni pendenti e fortemente penalizzanti, nonché di definire il regime giuridico del bacino marittimo suddetto;

ritenuta la necessità di risolvere contenziosi possessori del bacino tra gli utenti attuali e le autorità competenti anche per avviare un rapporto corretto di gestione della «Vallicultura» del demanio affidando ai medesimi utenti le aree per gli

usi consentiti previo pagamento di quanto determinato dalle autorità competenti,

esprime

# PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che con la risoluzione dei contenziosi pregressi e con l'assegnazione delle aree di bacino con i relativi canoni, tutti gli interventi e le opere modificative dello *status* dei luoghi afferenti alla difesa dell'ambiente, dell'ecosistema vallivo e lagunare, siano concordati con il tavolo istituzionale della regione competente, titolare della salvaguardia e della integrità e della unitarietà del bacino demaniale marittimo di Venezia e di Marano-Grado.

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (S. 406 Mongiello).

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S.406, in corso di esame presso la 11<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di « professioni », rispetto a cui spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato, nonché in materia di « formazione professionale », ascritta all'ambito di competenza regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, agli articoli 1, 2 e 6 del provvedimento, l'opportunità di precisare che i profili ivi regolati, in ordine alla definizione, rispettivamente, dei documenti da presentare ai fini dell'iscrizione all'albo, dei programmi dei corsi di abilitazione professionale e delle modalità per il collocamento, possano essere integrati da ulteriori specifiche previsioni recate dalla competente legislazione regionale.

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare, in analogia alla corrispondente previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2, quali disposizioni del testo in esame costituiscono « principi fondamentali » della materia e come tali risultino inderogabili dalla normativa regionale.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni (Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1889 Cirielli, testo base, e le abbinate C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annette la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività

culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

valutato che il progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica dell'Abbazia ed il fondo preposto ai relativi finanziamenti rientrano nella competenza del comitato nazionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1889, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e delle autonomie territoriali interessate;

rilevata l'opportunità che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte » (Nuovo testo C. 867 Vannucci).

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 867 Vannucci, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante l'istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte »;

considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione la « tutela dei beni culturali » rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e

organizzazione di attività culturali » è riconducibile alla legislazione concorrente; preso atto che l'ente responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa è il comune di Sassocorvaro, che opera di concerto con gli enti locali interessati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione degli enti locali interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

# PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato, in corso di esame presso le Commissioni I e XI della Camera, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, su cui la Commissione ha espresso parere alla 1ª Commissione del Senato in data 21 ottobre 2008;

considerato che la disciplina del lavoro pubblico recata dal provvedimento è ascrivibile all'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettere *g*) ed *l*), che attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, la « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e l' »ordinamento civile »; rilevato altresì che il comma terzo attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni la « tutela del lavoro »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono sempre adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece nei soli casi ivi previsti, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.